

N. 113 / 2017

ORIGINALE

N° 398 Cronologia
N° 156 Repertorio



AVV. FERDINANDO FANELLI
Via N. de Roggiero, 143 - 76125 Trani (BT)
Tel./FAX 0883.764747
C.F. FNLFDN67M31L328H
P. IVA 06839160725

TRIBUNALE DI TRANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione civile

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giuseppe Gustavo Infantini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **7142/2014 R.G.**

tra

_____, in proprio e
quali eredi di _____, rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Fanelli e dall'avv. Domenico Porcelluzzi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi avvocati, sito in Trani, in Via G. Bovio n.141

- ATTORI-

e

_____ in persona del Commissario liquidatore p.t., _____

- CONVENUTA-

_____, rappresentata e difesa dall'avv. Adele Cardone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato, sito in Canosa di Puglia, via Gaetano Maddalena n.7

- INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE IN GIUDIZIO-

Inizialmente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani n.1876 dell'11.12.2014, ammissione poi oggetto di rinuncia alla udienza del 20.1.2017

Conclusioni: (precisate alla udienza del 20.1.2017)

Per le parti costituite: come da verbale di udienza del 20.1.2017, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 20.11.2014,

_____, in proprio e quali eredi di _____, hanno convenuto in giudizio l'ex Usl Ba/4 in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., direttore generale dell'ASL Bari, chiedendo:

1
X

INVALE DI A

B

1) che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della parte convenuta in ordine al decesso di _____, avvenuto il 12.8.2005, per meningoencefalite post-vaccinica causata da vaccinazione obbligatoria antivaioiosa cui fu sottoposto il 15.3.1972; 2) per l'effetto, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del decesso di _____ sia *iure proprio*, sia *iure hereditatis*, quale eredi di _____, nella misura accertata in corso di causa con l'adozione del metodo equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno dell'evento lesivo.

A fondamento di quanto domandato hanno dedotto, in sintesi:

che _____, figlio di _____, nonché fratello di _____ e _____, aveva contratto, a seguito della vaccinazione obbligatoria antivaioiosa cui era stato sottoposto il 15.3.1972, una gravissima forma di meningoencefalite post-vaccino, esiti epilettici, grave deficit psichico ed irrequietezza psicomotoria, diagnosi effettuata sin dal 24.11.1973 e poi confermata, negli anni, da successiva documentazione medica; che le drammatiche conseguenze della vaccinazione si erano manifestate per tutta l'esistenza di _____, costretto a trascorrere la sua vita in stato vegetativo, poi dichiarato invalido al 100% compiuti i diciotto anni e dichiarato interdetto con sentenza di questo Tribunale n.115/1989; che, con sentenza del Tribunale di Bari n.529/1997, era stata accertata la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni patiti da _____ a seguito della vaccinazione in parola e condannato il Ministero alla corresponsione, in favore del minore, dell'indennizzo ex l.210/1992, indennizzo che aveva continuato a percepire per tutta la vita; che sussisteva nesso di causalità non solo tra la gravissima forma di meningite e il vaccino antivaioio somministrato il 15.3.1972, ma anche tra le patologie insorte a seguito del vaccino antivaioio e il decesso del 12.8.2005; che, pertanto, responsabili del decesso dovevamo ritenersi i sanitari della struttura presso cui avvenne la vaccinazione antivaioio nel 1972 e, cioè, il centro vaccinale di Trani, rientrato successivamente nella ex Usl Ba/4, con conseguente legittimazione passiva nel presente giudizio della ex Usl Ba/4 in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., direttore generale dell'ASL Bari; che, in particolare, la responsabilità dei sanitari era riscontrabile dal momento che: la preparazione e somministrazione del vaccino venne effettuata in maniera affrettata ed illegittima da personale non abilitato, senza raccolta d'anamnesi e senza neppure un controllo preventivo finalizzato a verificare se potessero esserci eventuali controindicazioni per il soggetto vaccinando, il quale non fu neppure sottoposto ad una preliminare visita obiettiva; la vaccinazione fu inoltre effettuata senza reale verifica della sicurezza del vaccino da inoculare; non fu inoltre fornita nessuna informativa sui potenziali rischi legati alla vaccinazione del 1972; che la gravità della colpa dei sanitari era ancora più evidente in virtù della conoscenza, nell'ambito della comunità scientifica, dei rischi di gravissime patologie legati all'attività vaccinatoria, se pur accettati poiché di bassa incidenza percentuale; di avere diritto, pertanto, al risarcimento dei danni patiti *iure*

2

proprio (danni da perdita del congiunto e danno biologico) e *iure hereditatis* (danni da perdita della vita della vittima primaria).

Non si è costituita in giudizio l'ex Usl Ba/4 in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., direttore generale dell'ASL Bari, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, ragion per cui è stata dichiarata contumace alla udienza del 20.3.2015.

Con comparsa del 4.3.2015 è intervenuta volontariamente in giudizio quale sorella di , intendendo ottenere anche lei il risarcimento, per le stesse causali indicate dell'attore, dei danni non patrimoniali patiti *iure proprio* e *iure hereditatis* a causa del decesso del fratello, con condanna al riguardo della convenuta nella misura determinata in corso di causa e con criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo.

La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, una ctu medico-legale e mediante l'assunzione delle testimonianze di

Indi la causa, rinviata, all'esito della istruttoria espletata, alla udienza del 20.1.2017 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione in udienza all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione delle parti costituite.

In via preliminare va detto che è documentato che la vaccinazione per cui è causa venne praticata, come dedotto dagli attori, il 15.3.1972, nel centro vaccinale di Trani, rientrato successivamente nella ex USL Ba/4 (cfr. attestazione del 5.2.1993 del responsabile dell'Ufficio Igiene di Trani -- Città di Bisceglie e Città di Trani, Unità Sanitaria Locale Usl Ba/4, di cui al doc. n. 6 del fascicolo degli attori).

Sussiste, dunque, la titolarità, dal lato passivo del rapporto controverso (profilo da valutare a prescindere dalla costituzione della convenuta, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda risarcitoria degli attori e dell'intervenuta, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16.2.2016 n.2951), in capo alla ex Usl Ba/4 in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., direttore generale dell'ASL Bari.

Invero, ai sensi dell'art. 87 della Legge della Regione Puglia 16.1.1981 n.8 (intitolata "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali"), "Salvo i casi contemplati dall'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle UU.SS.LL, sono trasferiti, al momento dell'entrata in funzione, alle UU.SS.LL. medesime, e da queste definiti mediante apposita gestione autonoma a stralcio nelle forme previste dalle leggi contabili per i rispettivi Enti erogatori di assistenza".



E, in base all'Allegato A della legge regionale n. 23/1980, faceva parte della U.s.l. Ba/4, effettivamente, anche Trani.

In seguito, poi, alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.U.S.L. e, per effetto degli artt. 6, primo comma, della legge n. 724 del 1994 e 2, quattordicesimo comma, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione.

Questo principio comporta che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle sopresse USL spetta alle Regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 1532 del 26/01/2010; Cass. civ., Sez. U, n. 10135 del 20/06/2012; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 15.1.2013, n.796).

La titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, in capo alla convenuta, non è neanche esclusa, in astratto, ad avviso di questo giudicante, dalla eventuale responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) del Ministero della Salute per danni conseguenti ad omessa attività di controllo e vigilanza che è chiamato ad esercitare in tema di vaccinazioni obbligatorie.

Ed infatti, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte in caso di danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, la responsabilità extracontrattuale del Ministero, in ordine ai compiti di controllo, direzione e vigilanza, non esclude affatto quella (eventualmente) a carico della struttura e dei medici a carattere, invece, contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., quanto meno in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 15453 del 2011).

E tali principi non possono che valere anche con riferimento ai rapporti tra responsabilità (extracontrattuale) del Ministero della Salute (prima della Sanità) e responsabilità (contrattuale) della struttura sanitaria, quando vengano in rilievo danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie (come nel caso di specie).

Principi analoghi, infatti, a quelli relativi alla attività di controllo e vigilanza ministeriale in tema di emoderivati, valgono anche per l'attività di controllo e vigilanza esercitata dal Ministero della salute in tema di vaccinazioni obbligatorie (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27-04-2011, n. 9406).

Ciò posto, e passando all'esame della domanda risarcitoria formulata dagli attori invocando la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ove è stata effettuata la vaccinazione in questione, va premesso quanto segue.



In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa della struttura, restando a carico dell'obbligato sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento impreveduto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà.

In altri termini, mentre l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, quest'ultimo è tenuto a dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ. Sez. III, 20/03/2015, n. 5590; Sez. III, 30/09/2014, n. 20547; per la perdurante configurabilità della responsabilità contrattuale "da contatto" anche dopo il c.d. Decreto Balduzzi, cfr. Cass. civ., n.8940/2014).

Dunque l'attore deve provare l'esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso causale e solo allegare la colpa del medico, sul quale incombe l'onere di dimostrare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile (cfr. Cass. civ. Sez. III, 20/10/2015, n. 21177. Affermando il principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per una vaccinazione inoculata per via intramuscolo, eseguita nel rispetto dei protocolli per la localizzazione e le modalità operative dell'iniezione, riconducendo l'evento dannoso al caso fortuito, consistente, nella specie, dall'andamento variabile e imprevedibile del nervo circonflesso).

La prova del nesso causale tra azione o omissione dei sanitari ed evento lesivo sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia (secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" ispirato alla regola della normalità causale) "più probabile che non" che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2016, n. 11789; Sez. III, 20/02/2015, n. 3390).

Ciò premesso, si rileva che gli attori hanno innanzitutto dimostrato che fu sottoposto, come detto, a vaccinazione antivaaiolosa in data 15.3.1972 (cfr. attestazione del 5.2.1993 del responsabile dell'Ufficio Igiene di Trani – Città di Bisceglie e Città di Trani, Unità

Sanitaria Locale Usl Ba/4, di cui al doc. n. 6 del fascicolo degli attori) ed hanno allegando allegato la colpa dei sanitari, secondo quanto detto sopra.

A fonte di ciò la convenuta non si è neanche costituita per dimostrare che il decesso di _____ non fosse stato determinato dalle patologie insorte a seguito del vaccino antivaiole o che, comunque, tale decesso non fosse comunque imputabile ai sanitari che effettuarono tale vaccino.

A ciò si aggiunge che il ctu nominato, dott. Saverio Nenna, con valutazioni particolarmente articolate ed argomentate, nonché immuni da vizi logici e giuridici, ha concluso il proprio elaborato, al riguardo, sostenendo – sulla base della documentazione in atti- non solo che vi sia stato un rapporto causale diretto ed esclusivo tra la vaccinazione subita da _____ in data 15.3.1972 e la grave malattia neurologica (“*Atrofia cerebrale, epilessia e grave deficit mentale e da meningoencefalite post-vaccinale*”) contratta dopo tale vaccinazione antivaiole, ma anche che vi sia un grado di probabilità elevato di nesso causale tra il decesso di _____, avvenuto per complicità dello stesso complesso patologico sofferto in vita, e le conseguenze della vaccinazione obbligatoria, come provato anche dal certificato di morte in atti riportante le cause del decesso.

Quanto alla condotta dei sanitari, il ctu ha verificato che la pratica vaccinale fu eseguita senza alcuna visita medica preventiva o, comunque, senza preventivi accertamenti diagnostici e senza assolvere al debito informativo relativo ai rischi e precauzioni da adottare.

Alla luce dei principi sopra indicati e, quindi, tenuto conto dell'osservanza, da un lato, da parte degli attori, degli oneri probatori sugli stessi gravanti e, dall'altro, della carenza della convenuta (rimasta contumace) rispetto agli oneri probatori su di essa gravanti, nonché delle chiare risultanze della ctu medico-legale espletata (che, in tema di responsabilità medico-chirurgica, ha natura "percipiente"; cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 22225 del 20/10/2014), sussiste la responsabilità contrattuale della convenuta in relazione al decesso di Forte Domenico.

Passando alla valutazione dei danni lamentati dagli attori in conseguenza del decesso di _____ va innanzitutto escluso il danno alla salute (c.d. danno biologico) lamentato *iure proprio* (danno biologico in relazione al cui risarcimento, in realtà, non hanno neanche insistito nelle note conclusive depositate telematicamente in data 8.1.2017).

Ed infatti, non sussiste la prova di una lesione della integrità psico-fisica e, dunque, di una malattia accertata, patita dagli attori in seguito al decesso di _____.

Anche il ctu, al riguardo, ha verificato l'assenza di documentazione sanitaria da cui desumere la sussistenza di tali lesioni della integrità psico-fisica.

Quanto al lamentato danno non patrimoniale (*iure proprio*) da lesione del rapporto parentale _____ va innanzitutto detto quanto segue.



Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. Cass. civ. Sez. III, 16/03/2012, n. 4253; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 14/06/2016, n. 12146).

Nel caso di specie, lo stretto vincolo di parentela tra gli attori (padre, madre e sorella; cfr. stato di famiglia di cui al doc. n. 3 del fascicolo degli attori) e _____ induce a ritenere che il decesso di quest'ultimo abbia effettivamente comportato, ex art. 2059 c.c., un danno non patrimoniale di tale genere, attesa la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.

Tale danno – da quantificare necessariamente in via equitativa- può essere determinato secondo le tabelle di Milano (che nel corso del tempo sono andate assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare o quantomeno ridurre - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2; cfr. Cass. civ. Sez. III, 04/02/2016, n. 2167), utilizzando i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 04/02/2016, n. 2167; Sez. III, Sent., 29-09-2015, n. 19211) e, dunque, quelle aggiornate da ultimo al 19.6.2014.

Risulta congruo, dunque, quantificare il risarcimento di tale pregiudizio, spettante ai due genitori di _____, ossia a _____ (che sono stati sempre a contatto con il figlio, occupandosi quotidianamente di tutte le esigenze dello stesso, totalmente inabile, come confermato dalla testimonianza resa da Gallo Rosa alla udienza del 17.6.2016), nella misura massima prevista da tali tabelle, pari ad euro 327.990,00 (per ciascuno di essi).

Così come risulta congruo quantificare il risarcimento di tale pregiudizio, spettante alla sorella _____ (in assenza di dimostrazione di un continuo contatto con il fratello e di una quotidiana assistenza dello stesso, totalmente inabile), nella misura media prevista da tali tabelle, pari ad euro 83.080,00.

Trattandosi di una voce di danno e, quindi, di debito di valore, va corrisposto agli attori anche l'importo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulla somma rivalutata secondo le decorrenze di seguito indicate.

La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto

tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/07/2009, n. 15928).

Quanto, in particolare, alla rivalutazione monetaria, essa va effettuata applicando, sulla somma di €.327.990,00 (per ciascuno dei genitori di _____ e di €.83.080,00 (per _____), -con decorrenza dalla data del 16.7.2014 (essendo le tabelle milanesi aggiornate sino a tale momento) sino alla data della liquidazione giudiziale (20.1.2017)- gli indici ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (aggiornati da ultimo al mese di Dicembre 2016 = 100,3).

Ragion per cui l'ammontare rivalutato del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale è pari ad €.328.317,99 (per ciascuno) per _____ e ad euro 83.163,08 per _____.

Su tali somme -dopo essere state integralmente rivalutate secondo i criteri appena fissati- devono essere applicati i c.d. interessi compensativi -nella misura del tasso legale in ragione d'anno- decorrenti dal 2.5.2011 (per le ragioni di seguito indicate) sino alla data della liquidazione giudiziale (20.1.2017).

Compete al danneggiato, infatti, come anticipato, nel caso di risarcimento del danno per fatto illecito, anche la somma corrispondente ai c.d. interessi compensativi, ovvero all'equivalente del mancato godimento del bene danneggiato (cioè del suo controvalore in denaro), quale lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. (cfr. Cass. Civ., 17/1/2003, n. 608, 15/12/2003, n.19188).


Si tratta, invero, del danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.1712/95), mediante criteri presuntivi ed equitativi.

Gli interessi in questione, applicati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., in quanto mirano a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari della somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria (cfr. Cass. sez. lavoro, 24/02/2006, n.4184).

Ragion per cui nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa, oltre alla richiesta di liquidazione del danno da svalutazione monetaria, anche quella volta al riconoscimento degli interessi compensativi, quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti (attesa la diversità delle rispettive funzioni), che il giudice di merito deve attribuire anche se non espressamente richiesti (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n. 1087; Sez. I, 07/10/2005, n.19636).

Nel caso di specie, il danno da ritardato pagamento (ovvero l'importo degli interessi c.d. compensativi) può ritenersi provato presuntivamente, oltre che valutato equitativamente, nella





misura del tasso legale, confrontando la remuneratività media del denaro e il tasso di svalutazione nel periodo che va dal verificarsi dell'evento lesivo sino alla data della liquidazione giudiziale.

La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore, infatti, è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 05/08/2002, n. 11712).

Tale percentuale (ossia la misura degli interessi legali) non può, però, essere calcolata dalla data dell'illecito sulla complessiva somma liquidata a titolo di danno e già rivalutata (come era prassi prima della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995), bensì deve essere calcolata periodicamente sulla somma capitale come progressivamente rivalutata, con decorrenza dalla data dell'evento lesivo sino alla pubblicazione della sentenza.

Un tale metodo di quantificazione, infatti, evita l'ingiustificato arricchimento che altrimenti si determinerebbe attraverso una sorta di rivalutazione del danno da ritardo (che in tal caso, come appena detto, non è dato dall'intero importo degli interessi legali bensì, sostanzialmente, dalla differenza tra il tasso di questi ultimi e il tasso di svalutazione monetaria).

Poiché, però, il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è stato già liquidato, come detto, con riferimento all'attualità, andrebbe devalutato al fine di poter effettuare la descritta operazione.

Per evitare il suddetto calcolo risulta più agevole, e, comunque, coerente con il metodo equitativo esposto, calcolare l'interesse (nella predetta misura del tasso legale in ragione d'anno) sulle somme integralmente rivalutate, ma da epoca intermedia -che, nel caso di specie, si individua nel 2.5.2011 - tra la data dell'evento lesivo (12.8.2005) e la sua liquidazione giudiziale (20.1.2017).

Tale metodo appare concettualmente e, nella sostanza, anche economicamente equivalente a quello espressamente indicato come legittimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95, in quanto espressione del potere equitativo del giudice nella liquidazione del pregiudizio subito per il ritardo nel godimento dell'equivalente monetario del bene danneggiato.

Ciò corrisponde, del resto, all'orientamento prevalente della Suprema Corte, da cui non v'è motivo di discostarsi, secondo cui il giudice - fermo restando il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito- può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data dell'atto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (salva, ancora, la facoltà di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso

medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, dando conto del metodo in concreto utilizzato. Cfr., in tal senso, Cass. Civ. 16/11/2005, n.23225; 17/05/2005, n.10354; 26/10/2004, n.20742; 19/07/2002, n.10565; 05/08/2002, n. 11712 cit.).

Ragion per cui, adottando tali criteri:

a) _____ spetta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, l'importo complessivo (per ciascuno) di euro €.354.668,88 (interessi pari ad €.26.350,89);

b) _____ spetta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, l'importo complessivo di euro 89.837,77 (interessi pari ad €.6.674,69).

Dalla data della liquidazione giudiziale (20.1.2017), poi, il debito risarcitorio (di valore) in questione si converte in debito di valuta, con la conseguenza che spettano agli attori, da tale momento, l'importo degli interessi legali, di natura corrispettiva, sino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 8507 del 14/04/2011).

Non può essere esaminata, in quanto "nuova" e, come tale inammissibile, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali (derivanti dalla rinuncia alla propria attività lavorativa per assistere il figlio) formulata da _____ (domanda sulla quale non ha peraltro insistito in sede di note conclusive depositate telematicamente l'8.1.2017) con la memoria istruttoria depositata ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 18.5.2015, ossia oltre le preclusioni assertive sancite dal codice di rito.

Tale voce risarcitoria non era stata, infatti, indicata in citazione, né comunque nell'ambito della c.d. appendice scritta della trattazione, bensì solo, come detto, con la detta memoria istruttoria (deputata soltanto alla articolazione di mezzi di prova).

Avendo, inoltre, gli attori espressamente precisato, con l'atto di citazione, le singole voci risarcitorie (per danni non patrimoniali) per le quali hanno agito, non può valere neanche il principio, affermato dalla Suprema Corte, circa la onnicomprensività della domanda di risarcimento formulata dal danneggiato con riferimento, invece, a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-04-2015, n. 7193).

Passando alle stesse domande degli attori – sino ad ora esaminate- proposte nei confronti della convenuta da _____ con l'atto di intervento depositato, ex art. 105 c.p.c. (c.d. intervento litisconsortile o adesivo autonomo), con memoria del 4.3.2015 e, dunque, entro la prima udienza (quindi non solo tempestivamente ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, ex art.268 c.p.c., ma anche ai fini di formulare proprie istanze istruttorie), valgono le stesse considerazioni già svolte con riferimento:



alla titolarità, dal lato passivo del rapporto controverso, in capo alla convenuta, alla responsabilità contrattuale di quest'ultima in relazione al decesso di [redacted] insussistenza di danni alla salute vantati *iure proprio* (come accertato dalla ctu) e alla sussistenza, invece, del danno non patrimoniale (*iure proprio*) da lesione del rapporto parentale.

Trattandosi della sorella di [redacted] (cfr. il suddetto stato di famiglia prodotto dagli attori), per le stesse motivazioni già esplicitate con riferimento all'altra sorella

anche a [redacted] spetta il risarcimento di tale voce risarcitoria nella misura di euro 89.837,77 (importo già rivalutato e comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale all'attualità), oltre interessi legali dal 20.1.2017 all'effettivo soddisfo.

Passando alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali formulata dagli attori e dalla intervenuta *iure hereditatis*, ossia in base al pregiudizio alla salute patito da

[redacted] e loro trasmesso quali suoi eredi legittimi, va detto che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile *iure hereditatis*.

Tale danno biologico-terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato - quanto meno - negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, 26/07/2016, n. 15395).

Tale danno, inoltre, può ritenersi comprensivo di quello che attori e intervenuta hanno invocato come c.d. danno alla perdita della vita (cfr. sul punto, proprio quanto al risarcimento, *iure hereditatis*, dei danni non patrimoniali derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo le lesioni, Cass. civ. Sez. Unite, 22/07/2015, n. 15350) e può quantificarsi in euro 1.170.432 (euro 96,00 *pro-die*, quale importo minimo previsto dalle tabelle di Milano sopra citate, per 12.192 giorni, decorsi dal 15.3.1972 al 12.8.2005).

Da tale importo andrebbe decurtato, in astratto, per evitare una ingiustificata locupletazione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-01-2015, n. 820), quanto percepito da [redacted] a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/92 in base alla sentenza n. 529/1997 del Tribunale di Bari (cfr. doc. n.11 del fascicolo di parte attrice) che aveva condannato il Ministero della Sanità a corrispondere, per l'appunto, tale indennizzo in favore di

[redacted] (rispettivamente protutore e tutore dell'interdetto), traendo entrambe le attribuzioni

patrimoniali (indennizzo e risarcimento) causa dal medesimo fatto lesivo (vaccinazione obbligatoria).

In concreto, però, non si può procedere alla riduzione del risarcimento in questione.

Ed infatti la convenuta non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha fornito elementi specifici circa il *quantum* corrisposto a titolo di indennizzo ex l.210/1992, né è possibile ricavare tali elementi – eventualmente in base al principio della acquisizione della prova- dalla documentazione prodotta dagli attori e, quindi, dagli atti di causa.

Al riguardo va detto che è vero, da un lato, che l'eccezione di "*compensatio lucri cum damno*" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 20111 del 24/09/2014; nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, n. 991 del 20/01/2014).

Ma è altrettanto vero (per identità di *ratio* con il caso di specie) che, ad esempio, nel giudizio per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("*compensatio lucri cum damno*"), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "*lucrum*", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 14932 del 14/06/2013).

Ciò posto, e trattandosi, anche in questo caso, di un debito di valore, sulla detta somma di euro 1.170.432,00 vanno applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi compensativi secondo le decorrenze e i criteri di calcolo seguiti per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Così, spetta agli attori e alla intervenuta l'ulteriore importo di euro 1.265.635,56 (€1.171.602,43 somma rivalutata dal 16.7.2014 all'attualità, cui aggiungere gli interessi

compensativi, al tasso legale, dal 2.5.2011 all'attualità, pari ad euro 94.033,13), oltre interessi legali dal 20.1.2017 sino all'effettivo soddisfo

Ciò detto, se è vero che tale importo spetta agli attori e alla intervenuta, quali eredi e prossimi congiunti di - - - - - *pro quota* (ossia in base alle rispettive quote ereditarie, cfr. Cass. civ. Sez. III, 09/03/2004, n. 4754) va tuttavia tenuto conto che i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/07/2014, n. 15894; Sez. Unite, 28/11/2007, n. 1657).

Ragion per cui la convenuta deve essere condannata a pagare il detto importo complessivamente nei confronti di tutti gli istanti, i quali dovranno poi provvedere alla relativa ripartizione in base alla misura delle proprie quote ereditarie.

Le spese di lite, comprese quelle della consulenza tecnica espletata dal dott. Saverio Nenna, come liquidate provvisoriamente con decreto del 22.3.2016, seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.

In particolare, i compensi spettanti agli attori e all'intervenuta vittoriosi vanno liquidati in base ai parametri (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, relativamente ai giudizi ordinari dinanzi al Tribunale) di cui al D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa (corrispondente, ex art. 5 dello stesso decreto, agli importi concretamente attribuiti a titolo risarcitorio), parametri da applicare tenuto conto della concreta attività difensiva svolta dalle parti.

Per quanto riguarda l'intervenuta, non occorre provvedere alla distrazione ex art. 133 dpr. n.115/2002, avendo rinunciato, per il tramite del proprio difensore, alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla presente udienza del 20.1.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giuseppe Gustavo Infantini, definitivamente pronunciando, ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.7142/2014 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. In accoglimento, per quanto di ragione, della relativa domanda formulata da - - - - - con l'atto di citazione:
 - a) Dichiara tenuta e condanna - - - - - in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., - - - - - al pagamento, in favore di - - - - - a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale (patiti in conseguenza del decesso di - - - - -), chiesto *iure proprio*, dell'importo (già rivalutato e comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale



all'attualità) di euro 354.668,88, oltre interessi legali dal 20.1.2017 sino all'effettivo soddisfo;


b) Dichiara tenuta e condanna [redacted] in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t. [redacted], al pagamento, in favore di [redacted] a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale (patiti in conseguenza del decesso di [redacted]), chiesto *iure proprio*, dell'importo (già rivalutato e comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale all'attualità) di euro 354.668,88, oltre interessi legali dal 20.1.2017 sino all'effettivo soddisfo;

c) Dichiara tenuta e condanna [redacted] in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t. [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale (patiti in conseguenza del decesso di [redacted]), chiesto *iure proprio*, dell'importo (già rivalutato e comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale all'attualità) di euro 89.837,77, oltre interessi legali dal 20.1.2017 sino all'effettivo soddisfo.

2. In accoglimento, per quanto di ragione, della relativa domanda formulata da [redacted] con l'atto di intervento depositato il 4.3.2015, dichiara tenuta e condanna [redacted] in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale (patiti in conseguenza del decesso di [redacted]) chiesto *iure proprio*, dell'importo (già rivalutato e comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale all'attualità) di euro 89.837,77, oltre interessi legali dal 20.1.2017 sino all'effettivo soddisfo;

3. In accoglimento, per quanto di ragione, della relativa domanda formulata da [redacted] con l'atto di citazione e da [redacted] con l'atto di intervento depositato il 4.3.2015, dichiara tenuta e condanna [redacted] in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali chiesto *iure hereditatis* (in conseguenza del decesso di [redacted]), dell'importo (già rivalutato e comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale all'attualità) di euro 1.265.635,56, oltre interessi legali dal 20.1.2017 sino all'effettivo soddisfo.

4. Dichiara tenuta e condanna [redacted] in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., [redacted], al pagamento, in favore di [redacted], delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 21.932,00 (di cui euro 545,00 per esborsi relativi a contributo unificato ed iscrizione della causa a ruolo, ed euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario (15%) come per legge.



5. Dichiara tenuta e condanna [redacted] in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., [redacted] al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 10.693,5 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario (15%) come per legge.
6. Pone le spese della consulenza tecnica espletata dal dott. Saverio Nenna, come liquidate provvisoriamente con decreto del 22.3.2016, definitivamente e interamente a carico della [redacted] in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., [redacted]

Trani, 20.1.2017

Il Giudice
dott. Giuseppe Gustavo Infantini

Giuseppe Infantini

TRIBUNALE DI TRANI

DEPOSITATO in Cancelleria / UDIENZA

oggi, 20/1/2017



L'Assistente Giudiziario
(Dot.ssa Giuseppina Tota)